

**PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215
NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero MASSIMO dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2 / 3 o 3 / 4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	34	2 / 3	23	22	12	15	8
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	28	2 / 3	19	18	10	12	7
Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10	6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	20	2 / 3	13	13	7	8	5
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	16	3 / 4	12	10	6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	12	3 / 4	9	–	–	–	–
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	10	3 / 4	7	–	–	–	–

(1) L'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (art. 73, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Il numero dei candidati del genere meno rappresentato si arrotonda all'unità superiore qualora contenga una cifra decimale.